



Comune di Urbino
Settore Economico Finanziario, Personale e Urp

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

Approvato con Delibera di Giunta n. 181 del 13.10.2023

INDICE

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Soggetti aventi diritto ai buoni pasto

Art. 3 – Valore nominale dei buoni pasto – modalità di erogazione e utilizzo

Art. 4 – Tipologie buoni pasto

Art. 5 – Condizioni per la maturazione

Art. 6 – Assegnazione del buono pasto

Art. 7 – Furto smarrimento e deterioramento della card

Art. 8 – Termine di utilizzo

Art. 9 – Disposizioni finali

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. La presente disciplina detta le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Urbino, così come disciplinato dai contratti collettivi di categoria e dal CNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022.
2. Il Comune di Urbino, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale avente diritto, in base a quanto regolato dalla presente disciplina, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di buoni pasto.
3. Il servizio sostitutivo di mensa non può essere compensato da relativa monetizzazione.
4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

ART. 2 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL BUONO PASTO

1. I dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi il Segretario Generale e il Dirigente unico hanno diritto all'attribuzione del buono pasto.
2. Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato ai dipendenti di altri Enti, in posizione di comando o assegnazione temporanea presso il Comune di Urbino.

ART.3 –VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO- MODALITA' DI EROGAZIONE ED UTILIZZO

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a €. 6,00.
2. I buoni pasto spettanti sono erogati di norma entro il mese successivo a quello di riferimento sulla base dei giorni lavorati dal dipendente, così come rilevati dal sistema automatizzato di gestione delle presenze e quantificati nel rispetto delle condizioni previste dalla presente disciplina
3. Il buono pasto all'interno della tessera elettronica non è cedibile, commerciale o convertibile in denaro. Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.
4. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza stabilita dalla ditta fornitrice.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI BUONI PASTO

1. Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:
 - a) Buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato di norma su mattino e pomeriggio (solitamente martedì e giovedì) e con pausa pranzo obbligatoria;
 - b) Buono pasto straordinario, attribuibile nelle giornate in cui l'orario ordinario del dipendente prevede la prestazione lavorativa al mattino o al pomeriggio con prosecuzione dell'attività in straordinario al pomeriggio o viceversa (attività lavorativa ordinaria al pomeriggio con attività straordinaria al mattino) oppure in caso di eventuale prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane con attività in straordinario nelle ore serali o con attività serali con prosecuzione in straordinario nelle ore notturne.

ART. 5 – CONDIZIONI PER LA MATURAZIONE

Il riconoscimento giornaliero del buono pasto, in sostituzione del servizio di mensa, è regolato dalle seguenti condizioni:

- a) Il dipendente deve essere in servizio effettivo, con prestazione certificata dal sistema di rilevazione presenze dell'Ente;
- b) Il dipendente deve garantire una presenza minima in servizio per almeno 8 ore di servizio i nelle giornate in rientro pomeridiano con effettuazione della pausa di almeno mezz'ora.
Nel caso di missione/trasferta la cui durata sia non inferiore alle otto ore nelle giornate di rientro pomeridiano il diritto al buono pasto è riconosciuto al dipendente, previa presentazione di dichiarazione di mancata fruizione del vitto offerto da terzi, o comunque rimborsato, da parte dell'Amministrazione, il costo del pasto spettante per le trasferte superiori alle otto ore, alle seguenti condizioni:

- missione/trasferta effettuata nei giorni con rientro pomeridiano: spetta il buono pasto “ordinario” purché la durata della presenza in servizio sia di almeno otto ore, esclusa la pausa pranzo.
- missione/trasferta effettuata nei giorni non previsti per il rientro pomeridiano: spetta il buono pasto “straordinario” purché la durata complessiva (data da prestazione resa in parte sul luogo di lavoro e in parte in trasferta) della presenza in servizio sia di almeno otto ore, esclusa la pausa pranzo.

Non si ha diritto al buono pasto:

- nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata;
- nei giorni in cui la pausa non risulta dal sistema automatizzato di gestione delle presenze nelle giornate di non rientro o è inferiore alla mezz'ora
- nelle giornate di servizio prestato in modalità di lavoro agile o telelavoro, salvo eventuali modifiche normative.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO

1. Assegnazione del buon pasto ordinario:

I buoni pasto “ordinari” vengono riconosciuti agli aventi diritto:

- Nella misura massima di uno al giorno per le sole giornate per le quali tali orari prevedano il rientro pomeridiano (solitamente il martedì e il giovedì), a condizione che si effettui una pausa pranzo di almeno mezz'ora, con un'effettiva presenza in servizio di almeno otto ore;

2. Assegnazione del buon pasto straordinario:

I buoni pasto “straordinari” sono attribuiti:

- Ai dipendenti che sono autorizzati ad effettuare attività straordinarie nelle giornate di lavoro ordinario che non prevedono presenza al pomeriggio, solo a fronte di una presenza al lavoro di almeno otto ore, con un intervallo di pausa non inferiore a mezz'ora .
- Ai dipendenti dell'area di vigilanza e area tecnica che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento di particolari attività, debbano anticipare o prolungare, per motivi di servizio il normale orario di lavoro di almeno 2 ore rispetto alla durata ordinaria del turno di lavoro, con effettuazione della pausa all'inizio alla fine di ciascun turno, secondo quanto disciplinato dal CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/22.
- Ai dipendenti che nelle giornate non lavorative o festive hanno reso, per lo svolgimento di attività straordinarie ritenute indifferibili, una prestazione lavorativa di almeno otto ore con un intervallo di una pausa di almeno mezz'ora.

Per l'assegnazione dei buoni pasto straordinari, la pausa pranzo deve risultare obbligatoriamente dalla rilevazione automatizzata delle presenze per un minimo di 30 minuti.

3. Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali:

Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali con servizio svolto a titolo di straordinario elettorale, esclusivamente per il periodo autorizzato, si applica quanto previsto al punto 2 del presente articolo.

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buon pasto al giorno anche nel caso in cui l'attività di straordinario elettorale iniziata in orario antimeridiano si protragga in ore serali e notturne.

4. Condizioni generali:

Le eventuali anomalie mensili relative alle presenze devono essere inderogabilmente sanate e debitamente autorizzate dall'incaricato di E.Q. del Settore di appartenenza.

LA mancata regolarizzazione delle anomalie presenti nei “cartellini giustificativi” mensili determina l'impossibilità di riconoscere il buono pasto nelle giornate risultanti anomale fino al momento della risoluzione delle stesse.

ART. 7 – FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO DELLA CARD

In caso di furto, smarrimento o deterioramento della card il dipendente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Rilevazione Presenze che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card; l'eventuale costo sostenuto per la sostituzione sarà interamente a carico del dipendente.

ART. 8 – TERMINE DI UTILIZZO

I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla Ditta fornitrice

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Disciplina si fa rinvio a quanto regolamento in materia dai CCNL vigenti